

GL /XQHGu DJRVWR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Ingegneria</b>				
14	L'Economia (Corriere della Sera)	30/08/2021	<i>CON I TALENTI "STEM" MENO RISCHI E PIU' RICAVI (S.Caselli)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
27	Italia Oggi	28/08/2021	<i>SUPERBONUS RAFFORZATO, E' AUT AUT (M.Betti)</i>	4
1	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>SUPERBONUS, DETRAIBILI GLI ACCONTI PAGATI GIA' A LUGLIO 2020 (B.Pagamici)</i>	5
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
17	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>FURTO DI DATI, A PAGARE E' IL DATORE (A.Ciccio Messina)</i>	7
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
1	Il Sole 24 Ore	30/08/2021	<i>NOTAI: -50% DI PRATICANTI IN DIECI ANNI MA PIU' DONNE (M.Carbonaro)</i>	8
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>ANNO BIANCO CONTRIBUTIVO ANCHE PER CHI SI CANCELLA DALLA CASSA (D.Cirioli)</i>	10
11	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>IL BONUS FACCIATE HA PIU' APPEAL (B.Pagamici)</i>	13

# Perché ora la finanza punta sull'intelligenza artificiale

## Con i talenti «Stem» meno rischi e più ricavi

di **Stefano Caselli**

**N**ell'era Fintech una delle trasformazioni più importanti che banche e assicurazioni stanno vivendo è la fine di una relazione univoca con le competenze richieste. Se la tradizione è sempre stata quella di ricercare competenze finanziarie, le regole del gioco sono oggi differenti e la diversità dei percorsi formativi è una componente del vantaggio competitivo.

Questo non significa che conoscenze diverse non siano mai esistite, da quelle legali, a quelle di information technology o a quelle attuariali o matematiche per la costruzione di prodotti complessi. Ma queste erano sempre circoscritte ad ambiti ben definiti e meno visibili.

Quanto sta invece avvenendo è l'urgenza marcata di talenti Stem (le discipline Science, Technology, Engineering, Mathematics), con l'obiettivo a tutto campo sia di accrescere i ricavi che di governare

i rischi (finanziari, operativi e cyber) per qualsiasi intermediario finanziario. I motivi di questo cambiamento radicale sono di tre tipi.

Il primo è la consapevolezza che la straordinaria massa di dati che banche e assicurazioni hanno sempre avuto — oggi cresciuta in modo esponenziale — non costituisce come un tempo una variabile amministrativa ma una risorsa da sfruttare con una forza d'urto che porta risultati molteplici: dalla costruzione dei prodotti per i clienti alla lettura e gestione dei loro bisogni in tempo reale e alla valutazione del rischio in tutte le sue forme. L'intelligenza artificiale diviene un elemento essenziale del processo che collega il back-office al front-office, senza più barriere con il mercato.

Il secondo motivo è la smaterializzazione dell'atto di acquisto con la scomparsa della componente fisica delle filiali. Se l'advisory e la fiducia sono elementi essenziali nel mondo digitale, allo stesso modo l'agilità dei processi e la loro sem-

plicità grazie alla tecnologia diventano fattori di scelta per la clientela e di accessibilità a servizi in passato non acquistabili. Ad esempio, è grazie all'intelligenza artificiale che la clientela retail accede a forme di asset allocation un tempo possibili soltanto a clienti ben più grandi.

Il terzo motivo, in prospettiva più radicale, è lo sviluppo della tecnologia blockchain con tutto il suo potenziale di messa in discussione dei processi produttivi — da accentrati a decentralizzati — fino al concetto stesso di moneta, che diviene e-currency, valuta digitale.

La rotta è tracciata, la navigazione non è per tutti, per cui dotarsi di competenze Stem è una necessità. La vera sfida manageriale non è però quella di assistere al tramonto di competenze tradizionali per sostituirle con le nuove, piuttosto quella di integrare mondi diversi per tracciare la fisionomia di una banca o di un'assicurazione, che abbia pochi punti di somiglianza con quelle del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# 94.000

### Matricole

Nei corsi di laurea Stem  
(Science, Technology,  
Engineering,  
Mathematics)  
nel 2020-2021 in Italia  
contro le 85 mila  
del 2016-2017



Due risposte a interpello dell'Agenzia delle entrate sull'accesso alle maxi agevolazioni edilizie

# Superbonus rafforzato, è aut aut

## Discoverde al 110% solo se si rinuncia al contributo sisma

DI MARIA SOLE BETTI

**N**iente Superbonus rafforzato se gli interventi di ristrutturazione si eseguono su un edificio colpito da eventi sismici che già beneficia del contributo ricostruzione. Questa la conclusione dell'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n.563/21, presentato dal proprietario di una villetta situata in un comune colpito dal sisma del 2012 in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza. Per l'unità abitativa, la regione Emilia-Romagna aveva già corrisposto al vecchio proprietario il contributo per la ricostruzione (tramite il modello unico digitale per l'edilizia-Mude), al fine di mettere in sicurezza statica l'edificio. Il chiarimento era dunque stato richiesto per verificare la possibilità ulteriore di usufruire dell'aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. Il c.d. Superbonus rafforzato, istituito dal decreto Rilancio, preve-

de infatti un aumento del cinquanta per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus in relazione ad interventi di efficienza energetica o antisismici in caso di lavori di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni. Nello specifico, il comma quater dell'art.119 del dl Rilancio, stabilisce infatti che «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». L'Agenzia, tuttavia, ha sottolineato che la previsione, in origine limitata ai comuni del centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 ma poi estesa a tutti i comuni terremotati raggiunti dallo stato di emergenza, non è in quest'ultimo caso cumulabile con gli altri aiuti. Il che significa che per le Entrate lo strumento del superbonus rafforzato, «è alternativo al contributo per la ricostruzione». In

questo caso, dunque, il richiedente non potrà usufruire di una detrazione ampia dal momento che il vecchio proprietario ha già beneficiato, non rinunciando formalmente, del contributo ricostruzione Mude Emilia-Romagna.

**Accanto al Superbonus.** Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate anche per gli immobili



di un fondo pensione senza scopo di lucro. Così l'Agenzia delle entrate, con risposta all'interpello n.561/2021, ha fornito il suo lasciapassare per la fruizione di alcune agevolazioni edilizie sugli edifici di proprietà di un fondo pensione, classificato

come preesistente. Il fondo, istituito in data antecedente l'entrata in vigore della legge delega n.92/1992 sulle forme di previdenza complementare (in base alla quale è stata sviluppata la normativa di adeguamento dei fondi pensione preesistenti), aveva richiesto un chiarimento alle Entrate circa la possibilità di accedere ad alcune detrazioni e di fruire delle agevolazioni attraverso i meccanismi della cessione del credito di imposta e dello sconto sul corrispettivo previsti dal decreto Rilancio. L'Ade ha sottolineato in prima battuta come l'accesso a Ecobonus, Sismabonus (entrambi dl. 63/2013) e Bonus facciate (l.160/2019) sia previsto per tutti i soggetti contribuenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che posseggano o detengano idoneamente immobili oggetto di lavori, compresi quelli per l'attività di impresa o professionale. Dal punto di vista soggettivo, dunque, anche alla luce di quanto precisato in una recente circolare dell'Agen-

zia (n.7/E del giugno 2021), non esistono ostacoli alla fruizione dei bonus edilizi fino a dicembre 2021 da parte del fondo, qualificato peraltro come soggetto Ires (ovvero passibile dell'imposta sui redditi delle società). Tuttavia, per le Entrate, i fondi pensione non possono avvalersi di tali agevolazioni in regime di diminuzione dell'imposta lorda, considerando che «la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» (dlgs n.252/2005). Il fondo pensione nel caso in esame dovrà quindi necessariamente utilizzare meccanismi alternativi di detrazione previsti dal decreto Rilancio, come lo sconto in fattura o la cessione del credito, per usufruire di ecobonus, sismabonus e bonus facciate.



© Riproduzione riservata



**IO  
IL MIO  
110%  
QUOTIDIANO**

**Superbonus,  
detraibili  
gli acconti  
pagati già  
a luglio 2020**

Pagamici a pag. 18



159329

Lo precisano le Entrate: l'acquisto dell'immobile dev'essere concluso entro giugno 2022

# 110%, conta la vita della norma

## La detraibilità degli acconti può partire dal 1° luglio 2020

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

**S**i al superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 dagli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche a destinazione abitativa, in applicazione del principio di cassa. A condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Invece, per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa, bisognerà perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021. Lo ha chiarito con la risposta all'interpello n. 556 del 25 agosto 2021 l'Agenzia delle entrate, la quale ha inoltre ribadito (cfr. circ. 24/E/2020, par. 2) che, ai fini dell'applicazione del sismabonus acquisti, la natura del fabbricato (residenziale o non residenziale) prima della demolizione e ricostruzione è irrilevante (mentre il superbonus può trovare applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari a uso abitativo).

La risposta dell'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che:

- il contributo sotto forma di sconto in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, mentre nel caso di sconto «parziale» il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110% sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato;

- per poter riconoscere nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le detrazioni relative all'ecobonus in capo all'impresa e «sismabonus acquisti» in capo agli acquirenti delle unità immobiliari, è necessaria la tenuta di una doppia «contabilità di cantiere» (in tal caso l'impresa di costruzione dovrà essere in grado di identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus).

**Detraibilità degli acconti.** Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma (come precedentemente chiarito dalla circolare n. 30/E/2020) e pertanto l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2022. Gli acquirenti delle case anti-

### Superbonus tra acconti e natura dei fabbricati

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 in quanto l'agevolazione a tale data è vigente, ma a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2022

Per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa, bisognerà perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021.

Al fine del sismabonus acquisti, del sismabonus e del Superbonus è irrilevante la natura del fabbricato (residenziale e non) prima della demolizione e ricostruzione. Ai soli fini del superbonus, al termine degli interventi, l'immobile deve avere natura residenziale ed essere accatastato in una delle categorie agevolabili

Il contributo sotto forma di sconto in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Nel caso di sconto «parziale» il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110% sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato

smiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l'agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022. Quanto appena illustrato è valido per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione abitativa. Per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa bisognerà, invece, perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021.

**La qualificazione dell'edificio.** Premesso che il superbonus può trovare applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari a uso abitativo (cfr. circ. 24/E/2020, par. 2), secondo l'Agenzia delle entrate la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il sismabonus acquisti. Invece, per quanto riguarda la natura del fabbricato (residenziale o non residenziale) prima della demolizione e ricostruzione, al fine dell'applicazione del sismabonus acquisti, sia per il sismabonus che per il superbonus tale qualificazione risulta irrilevante. In particolare, ai soli fini del superbonus, al termine dei lavori, l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili.

**Contabilità di cantiere.**

L'Agenzia delle entrate si è inoltre soffermata sull'eventualità che per il medesimo intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma per voci di spesa diverse, l'agevolazione «ecobonus» possa compromettere la successi-



va agevolazione in capo all'acquirente delle unità immobiliari. In particolare, il quesito riguarda la possibilità di riconoscere nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le detrazioni relative all'ecobonus in capo all'impresa e «sismabonus acquisti» in capo agli acquirenti delle unità immobiliari. Al riguardo è stato precisato che laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus (ex art. 14, dl 63/2013), e ciò può realizzarsi attraverso la tenuta di una doppia contabilità di cantiere, la predetta detrazione non è incompatibile con il «sismabonus acquisti» all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari.

**Aumento volumetrico.** La detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies del dl 63/2013 (la quale prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di co-

struzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente), si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (purché nel rispetto delle disposizioni normative urbanistiche in vigore) come previsto dal «Piano casa».

Le tipologie di immobili per le quali è prevista tale agevolazione fiscale sono sia gli immobili residenziali sia quelli non residenziali. I beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, alienate dalle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75% oppure dell'85%, a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una a due classi di rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Per quanto riguarda il «Piano casa», si tratta di una disposizione transitoria operativa dal 2009, frutto dell'accordo tra stato e regioni per il rilancio dell'attività edilizia, l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche, l'eliminazione delle barriere architettoniche, ecc. In origine, l'accordo era per un periodo «eccezionale» di un anno e mezzo, in cui, in deroga agli strumenti vigenti, i privati cittadini avrebbero potuto usufruire di un bonus volumetrico (fino al 20% per ampliamenti e al 50% per demolizione e rico-

struzione) per migliorare gli edifici esistenti.

**Quando lo sconto in fattura è diverso dal corrispettivo dovuto.** Come già precisato dalla circolare n. 24/E/2020, il contributo sotto forma di sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, a fronte del quale l'impresa stessa matura un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente. Ad esempio, se il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a euro 200.000, l'acquirente ha diritto ad una detrazione, pari al 110%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, è cioè di euro 105.600. In tale caso, l'impresa venditrice che riconosce uno sconto pari a 96.000 euro maturerà un credito di imposta pari a euro 105.600. Nel caso in cui, invece, lo sconto sia «parziale», il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110%, sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato. Nell'esempio, se l'impresa applica uno sconto pari a 90.000 euro maturerà un credito d'imposta pari a 99.000 euro. L'acquirente potrà altresì far valere in dichiarazione una detrazione pari a 6.600 euro (110% di 6.000 euro di spese rimaste a suo carico) o, in alternativa, optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico, ad altri soggetti. In alternativa allo sconto in fattura, infatti, l'acquirente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, ivi compresi fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, punto 3,4, e ss.mm.). Pertanto, nell'esempio prospettato in cui il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a euro 200.000, l'acquirente può optare per la cessione, anche parziale, dell'importo corrispondente alla detrazione di euro 105.600 (calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro), a favore dell'impresa costruttrice che potrà scomputarlo dal prezzo di acquisto medesimo.

— © Riproduzione riservata —

*I risvolti negativi dello smartworking: sanzionata l'impresa per violazione della privacy*

# Furto di dati, a pagare è il datore

## A poco rileva che il computer sia personale del dipendente

Pagina a cura

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Imprese sanzionate per violazione della privacy in caso di furto di dati dal computer personale del dipendente utilizzato dallo stesso per lavoro. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo provinciale di Varsavia (sentenza del 13 maggio 2021, nel caso II SA/Wa 2129/20, solo ora resa nota), che, confermando un precedente provvedimento del Garante della privacy polacco, ha condannato un'università alla sanzione di circa 11 mila euro per non avere attuato misure adeguate a impedire la divulgazione di dati personali su un laptop di un dipendente. In sintesi, il giudice ha ritenuto responsabile l'università, in quanto rivestita della qualifica di titolare del trattamento, dal momento che essa ha determinato le finalità e mezzi del trattamento dei dati trattati con il computer portatile e il dipendente ha agito per suo conto. Anche questi sono, dunque, rischi dello smartworking, per attuare il quale non è stato e non è infrequente che si chieda al lavoratore di utilizzare propri strumenti e apparecchi.

La vicenda polacca. Il 20 agosto 2020, il Garante della privacy per la Polonia ha irrogato una sanzione amministrativa dell'importo di circa 11 mila eu-

ro all'università di Scienze della Vita di Varsavia, per non aver adottato misure tecniche e organizzative sufficienti a prevenire l'esposizione di oltre 80 mila dati sui su studenti dell'ateneo. Il Garante polacco ha accertato che la violazione dei dati è avvenuta a seguito di un furto del computer portatile di un dipendente universitario, sul quale erano stati salvati i dati personali degli studenti. L'università si è difesa sostenendo la propria estraneità all'accaduto e cioè al trattamento dei dati memorizzati sul dispositivo rubato. Secondo l'università, invece, è stato il dipendente ad agire senza in violazione delle procedure interne.

L'università, a questo proposito, ha evidenziato una conservazione di dati eccedente il termine previsto dall'ateneo: il dipendente, all'insaputa dell'università, ha elaborato i dati degli studenti relativi a un quinquennio, mentre, nel suo regolamento interno, l'università ha specificato che i dati degli studenti dovevano essere trattati per un periodo massimo di tre mesi.

La vicenda è approdata sul tavolo della magistratura, ma il tribunale ha confermato il provvedimento del Garante e ha ritenuto l'università responsabile di violazione del Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr).

Il giudice ha, pertanto, smen-

tito la tesi dell'ateneo a riguardo della sua non configurabilità come titolare del trattamento nella causa. L'ateneo, secondo la sentenza, ha, invece, determinato le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Inoltre, il suo dipendente ha operato per conto del suo datore di lavoro. A questo riguardo, nella pronuncia, si legge che un dipendente, il cui computer portatile contenente i dati sia rubato, non può essere considerato un autonomo e indipendente decisore degli scopi e delle modalità del loro trattamento.

In sostanza il dipendente ha svolto le attività di trattamento proprio nella sua qualifica di dipendente dell'università, incaricato di svolgere mansioni in relazione a procedimenti relativi alle attività istituzionali (pratiche amministrative concernenti gli studenti).

Nel dettaglio l'università ha violato plurime disposizioni del Gdpr, tra cui l'articolo 5 che prescrive il rispetto dei principi di integrità e riservatezza e, quindi, la sanzione è risultata pienamente giustificata.

**Condotte imputabili al datore.** Prendendo spunto dalla sentenza, ora, soffermiamoci su alcuni aspetti generalizzabili a qualunque ipotesi di smartworking. Come è stato appurato nella vicenda polacca, il dipendente, anche se opera con strumenti di sua proprietà, non agisce co-

me un soggetto separato e svincolato dal datore di lavoro: le sue azioni sono quindi di competenza del datore di lavoro, che ne è e ne rimane responsabile. Anche con riferimento alle mansioni svolte, utilizzando strumenti di proprietà del lavoratore, il datore di lavoro mantiene il potere di determinare le modalità esecutive, il potere di impartire ordini di servizio, così come mantiene intatto il potere di controllo e di irrogazione di sanzioni disciplinari. La valutazione di questa situazione non necessariamente è modificata dal fatto che l'azione del dipendente esorbiti le istruzioni fornite.

L'operato scorretto del dipendente non necessariamente impedisce di attribuire al datore di lavoro l'imputazione dell'attività svolta dal dipendente. A ciò si aggiunge che per avere un'interruzione significativa del nesso di riconducibilità al datore di lavoro dell'attività irregolare del dipendente, occorre una condotta intenzionalmente dolosa e sviata del dipendente.

**Violazioni privacy.** Quando capita un episodio come quello descritto, l'impresa commette violazioni della normativa sulla sicurezza privacy.

Il primo articolo violato è, come detto, l'articolo 5 del Gdpr, che pretende l'osservanza dei principi di integrità e riservatezza. In base a questi principi i dati personali devono essere trat-

tati in modo da garantire la loro adeguata sicurezza, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illegale, contro perdite accidentali, distruzione o danni, e con adeguate misure tecniche o organizzative.

Oltre a piano sostanziale c'è, poi, un piano formale/documentale. Il datore di lavoro, quando autorizza lo svolgimento della prestazione lavorativa con strumenti di proprietà del dipendente, deve darne conto nel documento di analisi dei rischi, prescritto dall'articolo 32 Gdpr. È il datore di lavoro, nel proprio modello organizzativo privacy, che deve fare un'analisi dei rischi e valutare le minacce cui è esposto il computer personale del dipendente.

Successivamente a questa analisi, l'impresa deve progettare e adottare adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere efficacemente i dati trattati. Occorre evitare quel che è accaduto al computer del dipendente dell'università polacca e cioè quella che si chiama la esfiltrazione di dati. Al contrario l'impresa, quale titolare del trattamento, deve sempre avere la situazione sotto controllo, monitorare il processo di trattamento dei dati effettuato dal dipendente e, infine, adoperarsi per verificare la correttezza delle attività svolte dal dipendente.

— © Riproduzione riservata —

## Occorre gestire e pianificare l'uso dei dispositivi per mettersi in salvo

Imprese obbligate a scrivere una Bia, cioè una Byod Impact Assessment, dove Byod sta per «bring your own device»: si tratta dell'utilizzo per esigenze di servizio di dispositivi appartenenti al lavoratore. Per scongiurare i pericoli della criminalità informatica e anche per stare lontano da sanzioni amministrative per violazione della privacy, bisogna gestire e pianificare se e come utilizzare i dispositivi dei dipendenti. Nella Bia occorre precisare che spetta al datore di lavoro la decisione se autorizzare l'uso di strumenti diversi da quelli inventariati nel patrimonio aziendale, chiarendo che questo riguarda non solo gli apparecchi, ma anche servizi e applicativi, come un determinato sistema di messaggistica e scambio file. Nella Bia l'impresa valuterà se vi sono possibili interferenze tra l'utilizzo dello strumento per scopi personali e l'utilizzo per la prestazione lavorativa.

Si ritiene inoltre che la Bia debba dettagliare che spetta al datore

Cosa deve contenere la Bia	
Uso promiscuo	Modalità di bilanciamento tra utilizzo personale e utilizzo professionale
Conservazione	Misure sulle modalità di archiviazione sul dispositivo personale dei dati trattati per lavoro
Manutenzione	Modalità di avviso al datore di lavoro e modalità di intervento del supporto tecnico
Spossessionamento	Modalità di avviso al datore di lavoro e cautele a salvaguardia dei dati aziendali
Collegamenti	Garanzie nel collegamento alle e dalle reti aziendali
Statuto lavoratori	Attestazione osservanza art. 4 legge 300/1970
Gdpr	Attestazione osservanza reg. Ue 2016/679

di lavoro stabilire le modalità della conservazione, mediante archiviazione sul dispositivo del dipendente, delle informazioni relative all'attività lavorativa. La stessa Bia specificherà le misure tecniche per la conservazione separata delle informazioni trattate per scopi

aziendali rispetto alle altre informazioni memorizzate per scopi personali. Il datore di lavoro deve, poi, elaborare le prescrizioni per vincolare il dipendente a tenere le cautele necessarie a evitare che i dati siano accessibili da terzi, compresi i conviventi, congiunti, cono-

scienti. Al dipendente deve essere vietato di memorizzare dati relativi alla prestazione lavorativa in spazi virtuali diversi da quelli appositamente individuati per la conservazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa. Altri aspetti riguardano gli interventi di manutenzione tecnica, prescrivendo al lavoratore di avvisare il datore di lavoro e attenersi alle prescrizioni impartite da quest'ultimo. Nella Bia andranno spiegate le misure di sicurezza da osservare quando il dipendente si spossa definitivamente del dispositivo a lui appartenente.

Nella Bia si darà conto dell'avvenuta osservanza delle disposizioni in materia di trattativa sindacale o, in subordine, autorizzazione amministrativa previste dallo Statuto dei lavoratori. Infine, bisognerà attestare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Gdpr. E occorre coinvolgere il responsabile della protezione dei dati.

— © Riproduzione riservata —













